

Determinazione del Direttore Generale
n. 174/2013

Istruzioni operative per la concessione dei trattamenti in deroga nella Regione Molise – anno 2013. Approvazione.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art. 19 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché la disciplina per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga;

VISTA la legge 28 giugno 2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", art. 2, commi 64 -65 e 66;

VISTA l'*Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano* in materia di ammortizzatori sociali in deroga e sulle politiche attive del lavoro per l'anno 2013 sottoscritta il 22 novembre 2012 che assegna una quota di 150 milioni di euro alle domande relative alle imprese localizzate in più Regioni e 650 milioni di euro alle Regioni e alle P.A per i trattamenti di sostegno al reddito e il riconoscimento della contribuzione figurativa;

VISTO il piano di riparto delle risorse pari all'80% dei suddetti 650 milioni di euro, a valere sul Fondo nazionale per l'occupazione e formazione, definito utilizzando il criterio della spesa storica degli ammortizzatori sociali in deroga nel quadriennio 2009 – 2012, come risultante dai dati certificati dall'INPS, ai sensi del *punto 12)* della citata Intesa Stato Regioni 2013;

VISTA la legge 24 dicembre 2012 n.228 (legge di stabilità) che all' art.1- comma 255- prevede un monitoraggio ministeriale sulle effettive esigenze di cassa per gli ammortizzatori sociali in deroga; in particolare, si stabilisce che, se alla data del 30 aprile dovesse emergere dalle relazioni delle Regioni e delle Province Autonome la necessità di ulteriori interventi finanziari, il Ministero del Lavoro potrebbe prevedere altre forme di intervento, sentite le organizzazioni sindacali, maggiormente comparative sul piano nazionale;

VISTO l'*Accordo sottoscritto tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Molise* che assegna alla Regione Molise la somma di **Euro 4.930.998,87** a valere sul Fondo per occupazione e formazione per la concessione dei trattamenti in deroga per l'anno 2013;

VISTO l'*Accordo quadro per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga – anno 2013* sottoscritto in data 13 febbraio 2013 presso la sede dell'Assessorato al lavoro della Regione Molise tra istituzioni e parti sociali, finalizzato all'attuazione del suddetto Accordo tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Molise, con validità temporale fino al 30 aprile 2013;

VISTE le istruzioni operative di cui all'Allegato "A" alla presente determinazione, attuative del sopra citato Accordo quadro territoriale del 13 febbraio 2013, elaborate dal competente Servizio Politiche per l'Occupazione, allo scopo di definire le modalità di accesso agli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2013, valide fino alla data del 30 aprile 2013;

RAVVISATA la necessità e l'urgenza di approvare le anzidette istruzioni operative, per consentire alle imprese ed ai lavoratori aventi diritto di fruire tempestivamente dei trattamenti di ammortizzazione sociale in deroga di cui trattasi;

DETERMINA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare le istruzioni operative di cui all'Allegato "A" alla presente determinazione, attuative del sopra citato Accordo quadro territoriale del 13 febbraio 2013, relative alle concessione dei trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni e Mobilità in deroga per l'anno 2013, aventi validità temporale fino al 30 aprile 2013.
3. di demandare al Dirigente Responsabile del Servizio per le Politiche per l'Occupazione tutti gli atti consequenziali.
4. di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul BURM e sul sito *web* della Regione Molise.

Campobasso, li 26 FEB 2013

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Antonio FRANCIONI)



SEGUE ALLEGATO

ALLEGATO "A" ALLA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 176 DEL 26 FEB 2013

**ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA CONCESSIONE DEI TRATTAMENTI IN DEROGA
NELLA REGIONE MOLISE – ANNO 2013**

1. PREMESSA

Il Governo, le Regioni e le Province Autonome (P.A.), con l'*Accordo del 12 febbraio 2009* e la successiva *Intesa del 20 aprile 2011 sugli ammortizzatori sociali in deroga*, sono stati impegnati in un forte processo di revisione normativa e di politiche per l'occupazione, caratterizzato da una ampia convergenza istituzionale intorno all'obiettivo condiviso di contenere gli effetti della crisi sul mercato del lavoro, creando le condizioni per mantenere quanti più lavoratori possibili nel sistema produttivo.

L'art. 2, commi 64, 65 e 66, della Legge n. 92 del 28 giugno 2012 "*Riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita*", prevede la possibilità di disporre per gli anni 2013-2016, sulla base di specifici accordi, la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per la gestione delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del paese, al fine di garantire la graduale transizione verso il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali.

Il Governo – sulla base di quanto previsto dall'art. 2, comma 65, della citata Legge n. 92 del 2012 – per il 2013 assegna una quota di 150 milioni di euro alle domande relative alle imprese localizzate in più Regioni e **650 milioni di euro alle Regioni e alle P.A.** I sopra riportati importi inglobano la quota di trattamenti di sostegno al reddito a carico dello Stato e il riconoscimento della contribuzione figurativa.

In data **22 novembre 2012** è stata sottoscritta – in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano – l'*Intesa tra il Governo, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di ammortizzatori sociali in deroga e sulle politiche attive del lavoro per l'anno 2013*, che al punto 11) stabilisce quanto segue: il Governo – sulla base di quanto previsto dall'art. 2, comma 65, della citata Legge n. 92 del 2012 – per il 2013 assegna una quota di 150 milioni di euro alle domande relative alle imprese localizzate in più Regioni e 650 milioni di euro alle Regioni e alle P.A. I sopra riportati importi inglobano la quota di trattamenti di sostegno al reddito a carico dello Stato e il riconoscimento della contribuzione figurativa.

A seguito dell'*Accordo tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Molise*, vengono assegnati alla Regione Molise **Euro 4.930.998,87** a valere sul Fondo per occupazione e formazione per la concessione dei trattamenti in deroga per l'anno 2013, in virtù del piano di riparto che prevede una prima assegnazione dell'80% dei 650 milioni riservati alle Regioni per gli A.A.SS. in deroga di cui ai punti 11) e 12) dell'Intesa di cui sopra.

Con l'*Accordo Quadro tra la Regione Molise e le Parti Sociali per la concessione degli Ammortizzatori sociali in deroga – anno 2013* del 13 febbraio 2013, si definiscono i criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga di cui al citato *Accordo tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Molise*, e si individua nel *Tavolo di concertazione ammortizzatori sociali in deroga* il luogo di condivisione, monitoraggio e di eventuali rimodulazioni e/o integrazioni degli interventi posti in essere attraverso la pubblicazione sul BURM delle presenti *Istruzioni operative per la concessione dei trattamenti in deroga nella Regione Molise*.

Al fine di regolare le modalità attuative, gestionali e i flussi informativi relativi agli AA.SS. in deroga, nonché di salvaguardare la regolare erogazione del sostegno al reddito del lavoratore, è stata sottoscritta la Convenzione tra INPS – Direzione Regionale e Regione Molise – Assessorato al Lavoro in data 7 agosto 2009.

2. DESTINATARI DEI TRATTAMENTI DI CIG E DI MOBILITA' IN DEROGA

Gli interventi in deroga alla vigente normativa – per trattamenti la cui durata massima è fissata al **30 aprile 2013** – riguarderanno le tipologie di cui alle seguenti *lettere A, B, C e D*:

- A. La concessione in deroga alla vigente normativa di trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni, sarà accordata in favore dei lavoratori delle imprese ubicate nella Regione Molise con in forza almeno due dipendenti a tempo indeterminato;**
- B. La concessione in deroga alla vigente normativa di trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni, sarà accordata in favore del personale dipendente delle associazioni di categoria e delle organizzazioni sindacali, datoriali e dei lavoratori, e degli enti ed istituzioni di relativa emanazione, che svolgono attività di assistenza alle imprese e ai lavoratori, ubicate nella Regione Molise con in forza almeno due dipendenti a tempo indeterminato;**
- C. La concessione degli interventi di CIG in deroga sarà accordata a favore dei lavoratori delle imprese beneficiare dei trattamenti in deroga, in prima concessione autorizzata nell'anno 2012, con scadenza il 31/12/2012, ubicate nella Regione Molise con in forza almeno due dipendenti a tempo indeterminato (per **periodi non superiori a 4 mesi**, con decorrenza dal 01/01/2013 e comunque non oltre il 30/04/2013).**

La concessione della Cassa Integrazione Guadagni in deroga di cui alle lettere *A, B e C* è accordata ai datori di lavoro sopra menzionati:

- 1) esclusi dal campo di applicazione della vigente normativa delle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie;
- 2) destinatari del solo intervento di integrazione salariale ordinaria che ne hanno esaurito i tempi massimi di utilizzo;
- 3) ammessi alle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie che hanno fruito di entrambe le tipologie di cig per gli interi periodi rispettivamente concedibili o che, avendo già raggiunto i limiti massimi di fruizione di uno dei due tipi di intervento, non si trovano nelle condizioni per poter accedere a quello residuo.

Si prevede la concessione della Cig in deroga per le aziende sottoposte a procedura concorsuale nei casi di: fallimento, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, qualora sussistano prospettive di continuazione o di ripresa delle attività, sulla base dei parametri oggettivi stabiliti dal Decreto del MLPS n. 70750 del 4 dicembre 2012.

I datori di lavoro di cui ai punti 1), 2) e 3) possono appartenere a tutti i settori ad eccezione di:

- credito, assicurazioni, servizi tributari, spettacolo, armamento e navigazione, imprese pubbliche, studi professionali, trasporti e pesca;
- agricoltura (aziende con più di 15 dipendenti).

I trattamenti di integrazione salariale in deroga saranno concessi:

- a) in favore dei dipendenti (operai, impiegati, intermedi, quadri, apprendisti, lavoratori a tempo determinato, somministrati, soci lavoratori di cooperative di produzione, lavoratori a domicilio) delle imprese che non rientrano nella disciplina di cui all'art.12, commi 1 e 2 della legge 223/91 nonché delle imprese industriali in condizioni di non poter usufruire dei trattamenti di CIG secondo quanto disposto dalla normativa vigente, per sospensioni entro e non oltre il **30 aprile 2013**;
- b) in favore dei dipendenti (operai, impiegati, intermedi, quadri, apprendisti, lavoratori a tempo determinato, somministrati, soci lavoratori di cooperative di produzione, lavoratori a domicilio) delle imprese o dei soggetti di cui alla lettera B), ubicati nella Regione Molise, riconducibili ai **settori dei servizi** (incluse le cooperative di servizi), del **commercio** e del **turismo** fino a 50 dipendenti, per sospensioni entro e non oltre il **30 aprile 2013**;
- c) in favore degli apprendisti, dei lavoratori a tempo determinato e somministrati delle imprese per le quali è stato autorizzato il trattamento di cassa integrazione secondo la normativa ordinaria, per il periodo **corrispondente alla durata dell'ammortizzatore concesso, e comunque per un periodo non superiore a quello residuale di durata del contratto, fatto salvo il limite temporale stabilito al 30 aprile 2013.**

La concessione della CIG in deroga può essere autorizzata dopo l'utilizzo da parte delle imprese di tutti gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni (CIGO e CIGS) dell'attività lavorativa.

La concessione della CIG in deroga è preceduta dall'apposita procedura di consultazione sindacale e dall'esame congiunto previsto dalla stessa, nell'ambito della quale e con la partecipazione del Tavolo di gestione della crisi, sarà valutato il piano di risanamento aziendale che deve essere finalizzato alla ripresa di attività da sottoporre poi a verifiche intermedie trimestrali.

La CIG in deroga non sarà concedibile per le causali di carattere strutturale tipiche dell'intervento straordinario, ove si siano verificati incrementi occupazionali nei novanta giorni precedenti alla presentazione dell'istanza.

La concessione dei trattamenti potrà avvenire in data non anteriore a quella di attivazione della procedura di consultazione preventiva, e comunque al 1° gennaio 2013.

Le concessioni relative ai *punti 1), 2) e 3)* del presente *paragrafo*, sono subordinate alla sottoscrizione del *"Patto di Servizio Azienda"* (*Allegato 6*), alla compilazione del *"Questionario Azienda"* (*Allegato 7*) e alla presentazione di una dettagliata relazione tecnica recante le motivazioni a supporto della propria critica situazione economico finanziaria (dovrà emergere dagli indicatori economico finanziari: risultato d'impresa, fatturato, risultato operativo ed indebitamento complessivamente considerati e riguardanti il biennio precedente dal quale emerga un andamento a carattere negativo ovvero involutivo); dovrà essere verificato il ridimensionamento o quantomeno la stabilità dell'organico aziendale (nel caso in cui l'impresa abbia proceduto ad assumere personale, ovvero intenda assumerne durante il periodo di fruizione della CIG in deroga, dovrà motivarne la necessità); dovrà essere presentato un piano di risanamento, che sul presupposto delle cause che hanno determinato la situazione di crisi aziendale definisca le azioni intraprese o da intraprendere per il superamento delle difficoltà dell'impresa; qualora l'impresa preveda esuberi strutturali dovrà presentare un piano di gestione degli stessi.

La Regione Molise effettuerà, ove necessario, la verifica dell'effettivo utilizzo degli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni (CIGO e CIGS) mediante specifica richiesta telematica ai competenti uffici dell'INPS.

La Regione Molise valuterà il piano di risanamento presentato dall'azienda, inviando parere non vincolante alla Direzione Regionale del Lavoro.

Per le concessioni di CIG in deroga in favore degli apprendisti, dei lavoratori a tempo determinato e somministrati delle imprese che abbiano attivato procedure di cassa integrazione secondo la normativa ordinaria, la Regione Molise è esonerata dall'invio del parere non vincolante sul piano di risanamento essendo la CIG in deroga evento derivante dalla richiesta e dalla relativa concessione della CIGO e/o CIGS contenente tutte le informazioni inerenti alle motivazioni della crisi.

La Direzione Regionale del Lavoro, tenuto conto del parere non vincolante della Regione, emanerà apposito provvedimento autorizzatorio o di rigetto.

Resta inteso che:

- le aziende sono legittimate ad avviare le procedure di concessione di Cig in deroga;
- la Direzione Regionale del Lavoro emanerà il decreto autorizzatorio solo dopo l'emanazione del Decreto Interministeriale di effettivo trasferimento delle risorse di cui al punto 1) dell'Accordo tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Molise.

La riduzione dei trattamenti sarà attuata nella misura (cfr. Circolare INPS n. 57 del 13 marzo 2007):

- del 10% nel caso di prima proroga;
- del 30% nel caso di seconda proroga;
- del 40% nel caso di proroghe successive.

I periodi di CIG in deroga complessivamente concedibili – nell'arco temporale del triennio 2010, 2011 e 2012 – non possono superare il limite di:

- 24 mesi nel caso dei lavoratori delle aziende dei settori di cui al precedente *punto a)*;
- 18 mesi nel caso dei lavoratori delle aziende dei settori di cui al precedente *punto b)*.

D. La concessione dei trattamenti di Mobilità in deroga – secondo le modalità stabilite dalle Istruzioni Operative – sarà garantita a favore dei lavoratori beneficiari del medesimo trattamento autorizzato nel corso del 2012 e con scadenza il 31 dicembre 2012 (con riferimento all'anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni", come da articolo 16, comma 1, della legge 223/91 e tenuto conto del limite massimo delle due annualità di concessione così come da Intesa Stato-Regioni e P.A. del 20/04/2011 riconfermata nella nuova Intesa Stato-Regioni e P.A. del 22/11/2012), come di seguito indicati:

- 1) **Lavoratori percettori di trattamento di Mobilità in deroga terminato il 31 Dicembre 2012**, a completamento del limite massimo contemplato nella prima concessione, con decorrenza dal 01/01/2013 e massimo fino al 30 aprile 2013.
- 2) **Lavoratori ultracinquantacinquenni beneficiari del trattamento di Mobilità in deroga terminato il 31 Dicembre 2012**, a completamento del limite massimo

contemplato nell'ultima concessione, con decorrenza dal 01/01/2013 e massimo fino al 30 aprile 2013.

Ai lavoratori si applicano le riduzioni di trattamento di cui all'art. 19, comma 9, Legge 2/2009 (cfr. Circolare INPS n° 57 del 13 Marzo 2007).

Pertanto, trascorsi 12 mesi anche non continuativi di erogazione dei trattamenti per ogni singolo lavoratore, vengono applicate le riduzioni del trattamento nella misura:

- del 10% nel caso di prima proroga;
- del 30% nel caso di seconda proroga;
- del 40% nel caso di proroghe successive.

3. LIMITI DI SPESA E VERIFICA DEI FLUSSI FINANZIARI

I trattamenti in deroga saranno concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e fino ad esaurimento delle risorse assegnate alla Regione Molise con l'*Accordo tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Molise* ed effettivamente trasferite a seguito dell'emanazione di un apposito Decreto Interministeriale.

Come da *punto 8)* dell'*Accordo tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Molise* di cui sopra, il Ministero del Lavoro tramite Italia Lavoro, la Regione Molise e l'INPS verificheranno costantemente l'andamento della spesa, nel limite complessivo di € 4.930.998,87.

4. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CIG E DI MOBILITA' IN DEROGA

I lavoratori di cui alle *lettere A, B, C e D* del *paragrafo 2*, possono presentare domanda di concessione dei relativi trattamenti in deroga, sulla base dei criteri sanciti dalle presenti *Istruzioni operative* pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise, e fino al 30 aprile 2013.

5. INCOMPATIBILITA'

L'erogazione del trattamento di CIG e Mobilità in deroga è incompatibile con ogni trattamento previdenziale o assistenziale connesso alla sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, anche se con onere a carico di Ente diverso dall'INPS.

6. LA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA

6.1 Le procedure di attivazione per la concessione della CIG in deroga di cui alle lettere A, B e C del paragrafo 2.

L'avvio delle procedure di concessione della CIG in deroga è a carico dei datori di lavoro operanti nella Regione Molise e rientranti nelle fattispecie di cui ai punti 1), 2) e 3) del paragrafo 2, ovvero:

- 1) esclusi dal campo di applicazione della vigente normativa delle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie;
- 2) destinatari del solo intervento di integrazione salariale ordinaria che ne hanno esaurito i tempi massimi di utilizzo;
- 3) ammessi alle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie che hanno fruito di entrambe le tipologie di cig per gli interi periodi rispettivamente concedibili o che, avendo già raggiunto i limiti massimi di fruizione di uno dei due tipi di intervento, non si trovano nelle condizioni per poter accedere a quello residuo.

Si prevede la concessione della Cig in deroga per le aziende sottoposte a procedura concorsuale nei casi di: fallimento, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, qualora sussistano prospettive di continuazione o di ripresa delle attività, sulla base dei parametri oggettivi stabiliti dal Decreto del MLPS n. 70750 del 4 dicembre 2012.

I datori di lavoro di cui ai punti 1), 2) e 3) possono appartenere a tutti i settori ad eccezione di:

- credito, assicurazioni, servizi tributari, spettacolo, armamento e navigazione, imprese pubbliche, studi professionali, trasporti, pesca.
- agricoltura (aziende con più di 15 dipendenti).

L'iter procedurale si espleta attraverso le seguenti fasi¹:

- L'impresa / datore di lavoro che intende richiedere l'intervento di integrazione salariale in deroga, ne dà tempestiva comunicazione alle rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) o, in mancanza di queste, alle OO.SS. di categoria dei lavoratori comparativamente più rappresentative operanti nella provincia.
- La comunicazione di avvio della procedura dovrà contenere le seguenti informazioni obbligatorie, la cui omissione è causa di improcedibilità di esame congiunto:
 - a) causale di istanza di CIG in deroga comprendente: P.Iva o Codice Fiscale, matricola INPS, codice Ateco 2007, CCNL, settore di riferimento e numero totale di dipendenti;
 - b) periodo richiesto;
 - c) numero lavoratori interessati;
 - d) andamento occupazionale aziendale nei 90 giorni precedenti alla presentazione dell'istanza (instaurazioni/cessazioni/trasformazioni rapporti di lavoro);
 - e) autocertificazione dell'effettivo utilizzo di tutti gli strumenti previsti dalla normativa ordinaria per le sospensioni (CIGO e/o CIGS), per le sole aziende che accedono a tali ammortizzatori (*Allegato 8*);

¹ Cfr. DPR 218/2000.

- f) “Patto di Servizio Azienda” (*Allegato 6*);
 - g) “Questionario Azienda” (*Allegato 7*);
 - h) relazione tecnica recante le motivazioni a supporto della propria critica situazione economico finanziaria.
- Entro tre giorni dalla comunicazione alle OO.SS., le imprese / datori di lavoro o gli organismi rappresentativi dei lavoratori presentano la domanda di esame congiunto della situazione aziendale alla Regione Molise – Direzione Generale della Giunta – Area III[^] – *Attività Produttive – Politiche Formative e del Lavoro – Servizi e Attività Culturali, Turistiche e Sportive – Politiche Sociali - Servizio Politiche per l’Occupazione* (Via Toscana, 51 – 86100 Campobasso), anche a mezzo Fax al numero 0874.424369, o all’indirizzo di posta elettronica cigderoga@mail.regione.molise.it o uff.tutelalavoro@cert.regione.molise.it.
 - Costituisce oggetto dell’esame congiunto:
 - il programma che l’impresa / datore di lavoro intende attuare, comprensivo della durata e del numero dei lavoratori interessati alla sospensione;
 - la sottoscrizione del “*Patto di servizio Azienda*” (*Allegato 6*) e verifica del “*Questionario Azienda*” (*Allegato 7*);
 - le misure previste per la gestione di eventuali eccedenze di personale;
 - i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere;
 - le modalità della rotazione tra i lavoratori sospesi e le ragioni tecnico-organizzative della mancata adozione di meccanismi di rotazione;
 - la relazione dell’azienda in merito alle motivazioni che hanno determinato la situazione di crisi nonché le ricadute, anche di natura temporanea, che le medesime cause hanno prodotto sull’occupazione: riduzione di commesse, perdita di quote del mercato nazionale o la riduzione del medesimo, contrazione delle esportazioni, difficoltà di accesso al credito;
 - il programma aziendale di interventi finalizzato alla ripresa di attività da sottoporre a verifiche intermedie trimestrali;
 - lo stato di attuazione del piano di risanamento nei casi di proroga.
 - La procedura di consultazione si esaurisce entro 30 giorni dalla data di richiesta di esame congiunto validamente proposta.
 - Esperita la procedura di esame congiunto, le imprese / datori di lavoro presenteranno istanza di concessione del trattamento di integrazione salariale – con pagamento diretto – entro 20 giorni dalla data di inizio della sospensione alla Direzione Regionale del Lavoro attraverso l’apposito modello “*CIG deroga*” (*Allegato 1*) allegando il relativo verbale, l’allegato “*Quadro Mensile a consuntivo*” (*Allegato 4*) e l’allegato “*Dichiarazione di responsabilità*” (*Allegato 5*), all’indirizzo DRL-molise@lavoro.gov.it, e per conoscenza agli indirizzi di posta elettronica cigderoga@mail.regione.molise.it o uff.tutelalavoro@cert.regione.molise.it e molisederoghe@italialavoro.it.
 - La Direzione Regionale del Lavoro, secondo le modalità previste nelle presenti *Istruzioni operative*, approverà il trattamento di CIG in deroga e trasmetterà il provvedimento autorizzatorio alla Regione Molise – Direzione Generale della Giunta – Area III[^] – *Attività Produttive – Politiche Formative e del Lavoro – Servizi e Attività Culturali, Turistiche e Sportive – Politiche Sociali - Servizio Politiche per l’Occupazione* (cigderoga@mail.regione.molise.it o uff.tutelalavoro@cert.regione.molise.it), e per conoscenza all’indirizzo di posta elettronica molisederoghe@italialavoro.it.
 - La Regione Molise – Direzione Generale della Giunta – Area III[^] – *Attività Produttive – Politiche Formative e del Lavoro – Servizi e Attività Culturali, Turistiche e Sportive –*

Politiche Sociali - Servizio Politiche per l'Occupazione provvederà a trasmettere in via telematica all'INPS il provvedimento autorizzatorio, il **Modello "SR100_IG15 Deroga"** (*Allegato 2*) e il Verbale di esame congiunto; contestualmente provvederà ad inviare ai **CPI territorialmente competenti** il Decreto di autorizzazione della DRL, il Verbale di esame congiunto e il **"Quadro Mensile a consuntivo"** (*Allegato 4*), ai rispettivi indirizzi:

- CPI di Isernia: deroghe.is@provincia.isernia.it
 - CPI di Campobasso: deroghe.cb@provincia.campobasso.it
 - CPI di Termoli: deroghe.te@provincia.campobasso.it
- Le imprese / datori di lavoro beneficiarie invieranno **in via telematica mensilmente (entro il 10 del mese successivo a quello di riferimento)** il modello **"SR41"** (*Allegato 3*) all'INPS secondo la procedura resa disponibile dall'Istituto all'indirizzo www.inps.it; e il modello **"Quadro Mensile a consuntivo"** (*Allegato 4*) alla DRL (all'indirizzo DRL-molise@lavoro.gov.it), alla Regione Molise (all'indirizzo cigderoga@mail.regione.molise.it) e ad Italia Lavoro S.p.A. (all'indirizzo molisederoghe@italialavoro.it), al fine di verificare l'effettivo utilizzo dell'ammortizzatore sociale concesso.
- L'erogazione dei trattamenti, da parte dell'INPS, avverrà solo successivamente all'assegnazione dei fondi ed all'effettivo trasferimento alla Regione Molise.
- La Regione Molise, la DRL e Italia Lavoro S.p.A., sulla base dei dati economici forniti dalla Direzione Regionale INPS, sinergicamente effettueranno il monitoraggio della spesa.

I periodi di CIG in deroga complessivamente concedibili – nell'arco temporale del triennio 2010, 2011 e 2012 – non possono superare il limite di:

- 24 mesi nel caso dei lavoratori delle aziende dei settori di cui al precedente *punto a*);
- 18 mesi nel caso dei lavoratori delle aziende dei settori di cui al precedente *punto b*).

6.2 Termini

Le imprese / datori di lavoro di cui alle *lettere A, B e C* del *paragrafo 2*, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti in deroga, sulla base dei criteri sanciti dalle presenti **Istruzioni operative** pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise, e fino al 30 aprile 2013.

Il **"Quadro Mensile a consuntivo"** (*Allegato 4*) va inviato anche nei casi in cui non si usufruisca dell'integrazione salariale nel corso del mese, in quanto va comunque segnalato anche il mancato utilizzo del trattamento di CIG richiesto.

L'autorizzazione alla CIG in deroga riguarda il periodo richiesto e l'insieme dell'impresa. Non è ammessa una nuova domanda per periodi già richiesti (autorizzati o meno). La scelta dei lavoratori da collocare in CIG deve avvenire, per ciascun periodo settimanale, all'interno dei limiti massimi numerici autorizzati in seguito alla domanda presentata.

6.3 Requisiti dei lavoratori e delle lavoratrici

Sono ammessi al trattamento di integrazione salariale in deroga i dipendenti delle citate imprese che:

- abbiano qualifica di operai, impiegati, intermedi e quadri (compresi gli apprendisti, i lavoratori a tempo determinato, somministrati, soci lavoratori di cooperative di produzione, lavoratori a domicilio);

- abbiano maturato alle dipendenze dell'impresa che procede alla sospensione un'anzianità di servizio di almeno 90 giorni.

6.4 Modulistica

La modulistica è disponibile ai seguenti indirizzi:

- www.agenziamoliselavoro.it, nel link dedicato *Trattamenti in deroga*
- www.dg3molise.it *Trattamenti in deroga*

La domanda di Cassa Integrazione Guadagni deve essere redatta, a cura dell'impresa / datori di lavoro, in bollo (€ 14,62).

La domanda va redatta riportando i dati richiesti negli spazi evidenziati, compresi i quadri "A", "B", "C" e "D" (*Allegato 1*) disposti su diversi e successivi fogli di lavoro.

Il file Excel debitamente compilato va trasmesso alla Direzione Regionale del Lavoro via *e-mail* all'indirizzo DRL-molise@lavoro.gov.it (e per conoscenza alla Regione Molise all'indirizzo cigderoga@mail.regione.molise.it o uff.tutelalavoro@cert.regione.molise.it.) con un messaggio avente come oggetto: **Domanda di CIG in deroga - [Ragione Sociale Ditta]**, contenente un breve testo di accompagnamento dove sia indicato l'indirizzo dell'unità locale per cui si richiede l'integrazione salariale e specificato il periodo e il numero di ore richiesti. Dalla casella di posta elettronica della DRL verrà inviato in automatico un messaggio di risposta a conferma dell'avvenuta ricezione della *e-mail*, contenente l'assegnazione di un numero di protocollo e la data di assegnazione.

Successivamente all'invio telematico di cui sopra, la domanda compilata, completa degli *Allegati 1, 4 e 5*, con il numero e la data di protocollo, va stampata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa / datori di lavoro, ed inviata entro venti giorni dall'inizio della sospensione, previa l'apposizione della citata marca da bollo di € 14,62, per posta, o consegnata a mano, alla Direzione Regionale del Lavoro all'indirizzo Via XXIV Maggio, 197 - 86100 Campobasso.

Alla domanda va allegata la stampa della *e-mail* con il file Excel inviata alla DRL con le modalità di cui sopra.

La suddetta documentazione deve essere integrata dai seguenti allegati (da fornire in formato cartaceo):

- a) copia della comunicazione di avvio della procedura sindacale e copia del verbale di esame congiunto;
- b) scheda relativa alle motivazioni della crisi, alle misure per il superamento della crisi stessa e al programma di gestione degli esuberanti eventualmente previsti, allo stato di attuazione del piano di risanamento nei casi di proroga e dichiarazione di responsabilità sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa / datore di lavoro (*Allegato 5*);
- c) fotocopia della carta di identità, o altro documento di riconoscimento, del legale rappresentante dell'impresa / datore di lavoro che sottoscrive la domanda;
- d) la relazione dell'azienda in merito alle motivazioni che hanno determinato la situazione di crisi;
- e) il programma aziendale di interventi finalizzato alla ripresa di attività da sottoporre a verifiche intermedie trimestrali.

Per consentire all'INPS di procedere all'erogazione delle prestazioni autorizzate, le imprese / datori di lavoro invieranno i dati a consuntivo dell'effettivo utilizzo del trattamento di CIG dei propri dipendenti **in via telematica mensilmente (entro il 10 del mese successivo a quello di riferimento)** attraverso l'invio del modello "SR41" (*Allegato 3*) all'INPS secondo la procedura resa

disponibile dall'Istituto (accedere all'indirizzo www.inps.it, selezionare le voci "Servizi online> Aziende, consulenti e professionisti> Servizi per le aziende e i consulenti" e, previa immissione del proprio PIN, cliccare sul collegamento "CIG" e poi "CIG a pagamento diretto". I datori di lavoro privi di PIN potranno richiederlo alle sedi INPS provinciali di competenza. Essi potranno consultare nel sito anche il "Manuale" per l'utilizzo della procedura e, in caso di difficoltà tecniche o necessità di chiarimenti inerenti alle procedure telematiche, dovranno inviare le segnalazioni alla casella di posta elettronica sostegnoreddito.cigsm@inps.it. In caso di problemi tecnici della procedura telematica, tali da non consentire la trasmissione dei modelli "SR41" entro la data di scadenza prevista, si riterrà valida la data di segnalazione di intervento alla casella di posta elettronica sostegnoreddito.cigsm@inps.it).

Si sottolinea che il numero complessivo delle ore effettivamente fruite non può superare i rispettivi dati riportati in sede preventiva sul "Quadro D" della domanda di "CIG deroga", e che i nominativi dei lavoratori e delle lavoratrici non potranno essere diversi da quelli riportati nel modello "D" originario, né potrà essere modificato l'ordinamento degli stessi nel file "Quadro mensile a consuntivo" (Allegato 4) di cui sopra.

I dati contenuti nel modello "SR41" (Allegato 3), inviati entro lo stesso termine del giorno 10 del mese successivo, devono coincidere con quelli riportati nei modelli "Quadri mensili a consuntivo" trasmessi per via telematica alla DRL.

In caso di discordanza il pagamento sarà effettuato soltanto dopo le verifiche del caso e l'acquisizione della relativa documentazione aziendale da parte dell'INPS.

Tali modelli, debitamente compilati dall'azienda per ciascun lavoratore e firmati dall'interessato, dovranno riportare il timbro dell'azienda e la firma del titolare e/o del legale rappresentante. E' assolutamente indispensabile indicare la matricola dell'azienda.

Nel caso in cui il lavoratore abbia diritto all'assegno al nucleo familiare durante il periodo di CIG in deroga, l'azienda dovrà compilare l'apposito riquadro previsto nel modello "SR41", mentre il "Mod. ANF/DIP" (già in possesso dell'azienda) e la relativa documentazione devono essere conservati agli atti della Ditta.

In tutti i casi deve essere compilato il modello *Detrazione di Imposta* (Allegato 8) per ciascun lavoratore e consegnato all'INPS in aggiunta al modello "SR41".

Le imprese / datori di lavoro, per l'effettuazione degli adempimenti sopra previsti, possono avvalersi delle Associazioni di categoria cui aderiscono o conferiscono mandato, fornendone espressa dichiarazione nella domanda di CIG.

6.5 Erogazione della prestazione

Le domande saranno accolte in ordine cronologico, con riferimento alla data di trasmissione telematica delle stesse, o alla data di spedizione postale o consegna in caso di ritardo nell'invio della documentazione cartacea richiesta, secondo le modalità prima indicate, e nei limiti delle risorse assegnate.

Il pagamento dei periodi di CIG in deroga sarà effettuato dall'INPS direttamente ai lavoratori e alle lavoratrici aventi diritto, previa emanazione del Decreto Interministeriale di effettivo trasferimento delle risorse. Il pagamento avverrà sulle coordinate bancarie indicate dai lavoratori e dalle lavoratrici aventi titolo sul modello "SR41" (Allegato 3); in mancanza di indicazione delle coordinate bancarie il pagamento avverrà mediante assegno circolare.

Si fa presente, che le imprese / datori di lavoro operanti nei settori interessati alla integrazione salariale straordinaria sono tenute a versare, durante l'utilizzo dei trattamenti in questione, e comunque non oltre il 31.12.2013, la contribuzione prevista dalle vigenti disposizioni in materia.

Al riguardo, il Ministero del Lavoro ha precisato che le imprese industriali fino a 15 dipendenti e le imprese artigiane, cui non si applicano i commi 1 e 2 dell'art. 12, della legge 223/1991, in caso di utilizzo della cassa integrazione straordinaria, sono obbligate solo al

versamento del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legge n. 86/1988, convertito con modificazioni dalla legge n. 160/1988, con esclusione, pertanto, dal versamento della contribuzione ordinaria.

Le imprese industriali con più di 15 dipendenti restano, invece, soggette alle ordinarie disposizioni in materia di obbligo contributivo per CIGS.

Ai fini delle procedure INPS, si richiama il messaggio n. 16336 del 21.6.2007 che detta ulteriori indicazioni per l'applicazione del DI n. 40975 del 22 maggio 2007, richiamando alcuni punti specifici come di seguito indicati:

1. Il requisito dell'art. 1, comma 9, Legge 223/91 (rispetto del limite dei 36 mesi nel quinquennio) non opera.
2. I trattamenti di integrazione salariale sono soggetti ai massimali mensili previsti dalla Legge 427/1980 e successive integrazioni, così come riportati nella circ. INPS N. 14 del 30 gennaio 2013.
3. Sui trattamenti in deroga vanno applicate le percentuali di riduzione previste dalla legge finanziaria in vigore (Cfr. circ. INPS 57/2007).

7. INTERVENTI DI MOBILITA' IN DEROGA

7.1 Le procedure di attivazione per la concessione della Mobilità in deroga.

L'iter procedurale di concessione della Mobilità in deroga a favore dei lavoratori residenti nella Regione Molise da almeno 6 mesi effettivi di cui alla *lettera D* del *paragrafo 2*, si espleta attraverso le seguenti modalità:

- i lavoratori – in costanza dello stato di disoccupazione e che non possono beneficiare di altri ammortizzatori – possono presentare domanda di **concessione del trattamento in deroga attraverso procedura on-line** (sul Portale www.inps.it con l'utilizzo del *PIN dispositivo*), oppure per il tramite dei patronati e/o altre categorie abilitate previa verifica dei requisiti di accesso presso il Centro per l'Impiego territorialmente competente. Dalla verifica dei requisiti di accesso presso i CPI, i lavoratori interessati hanno sette giorni lavorativi per presentare l'istanza di trattamento di mobilità in deroga alla competente sede Inps provinciale tramite la procedura on-line di cui sopra;
- l'INPS, accertati i requisiti e ricevuta la preventiva autorizzazione da parte della Regione Molise, provvederà ad erogare i trattamenti medesimi – previa emanazione del Decreto Interministeriale di effettivo trasferimento delle risorse – e contestualmente invierà il nominativo del lavoratore beneficiario ai CPI territorialmente competenti, ai seguenti indirizzi:
 - CPI di Isernia: deroghe.is@provincia.isernia.it
 - CPI di Campobasso: deroghe.cb@provincia.campobasso.it
 - CPI di Termoli: deroghe.te@provincia.campobasso.it

7.2 Modulistica

La modulistica è disponibile ai seguenti indirizzi:

- www.agenziamoliselavoro.it, nel *link* dedicato *Trattamenti in deroga*
- www.dg3molise.it *Trattamenti in deroga*

7.3 Le politiche attive o di attivazione e l'inserimento in programmi di riqualificazione professionale e/o percorsi di reimpiego.

Le presenti *Istruzioni operative* sono concepite al fine di rendere il periodo di fruizione del trattamento in deroga funzionale a strutturare politiche e percorsi di reimpiego secondo il *Modello di Attivazione* – concepito nella logica della *proattività* e del *lifewide learning* – previsto dall'*Azione di Sistema Welfare to Work per le politiche di re-impiego nella Regione Molise 2012 – 2014* in coerenza con quanto stabilito dal comma 33 dell'articolo 4 della Legge 92 del 2012 – *Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita*.

Pertanto, i beneficiari di trattamenti in deroga – previa sottoscrizione del *Patto di Attivazione* presso i Centri per l'Impiego regionali – saranno inseriti in programmi di riqualificazione professionale e/o percorsi di reimpiego.

A tal proposito, al *punto 8)* dell'*Intesa tra il Governo, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di ammortizzatori sociali in deroga e sulle politiche attive del lavoro per l'anno 2013* sottoscritta in data 22 novembre 2012, si sottolinea che “entro il mese di febbraio 2013 saranno definiti criteri minimi per regolare l'attivazione delle politiche attive nei confronti dei destinatari degli ammortizzatori in deroga”.

7.4 Regime sanzionatorio

I lavoratori fruitori dei trattamenti in deroga, incorrono nella sanzione della decadenza dai medesimi trattamenti in conformità a quanto stabilito dall'**art. 4 della Legge 92 del 2012 – Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita** sulla base dei seguenti commi:

40. Il lavoratore sospeso dall'attività lavorativa e beneficiario di una prestazione di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro, ai sensi dell'articolo 3 della presente legge, decade dal trattamento qualora rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente senza un giustificato motivo.

41. Il lavoratore destinatario di una indennità di mobilità o di indennità o di sussidi, la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o di inoccupazione, decade dai trattamenti medesimi, quando:

- a) rifiuti di partecipare senza giustificato motivo ad una iniziativa di politica attiva o di attivazione proposta dai servizi competenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, o non vi partecipi regolarmente;
- b) non accetti una offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo superiore almeno del 20 per cento rispetto all'importo lordo dell'indennità cui ha diritto.

42. Le disposizioni di cui ai commi 40 e 41 si applicano quando le attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore, o comunque che è raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.

43. Nei casi di cui ai commi 40, 41 e 42, il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto alla prestazione, fatti salvi i diritti già maturati.

44. E' fatto obbligo ai servizi competenti di cui all'art. 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, di comunicare tempestivamente gli eventi di cui ai commi da 40 a 43 all'INPS, che provvede ad emettere il provvedimento di decadenza, recuperando le somme eventualmente erogate per periodi di non spettanza del trattamento.

Con riferimento al percorso di riqualificazione professionale, la partecipazione allo stesso si considera irregolare quando il beneficiario abbia frequentato meno dell'80% dell'attività prevista, salvo i casi di documentata forza maggiore o di assenza in funzione dell'applicazione di normative nazionali in materia di congedi parentali o maternità.

Resta inteso che l'obbligo di partecipare a un percorso di formazione o riqualificazione professionale di cui ai commi precedenti resta sospeso nel caso in cui il lavoratore sia richiamato in servizio per la ripresa delle attività lavorative.